



Esami di Stato

a.s. 2022/2023

FOCUS candidati con disabilità, DSA e altri bisogni educativi speciali

Chiara Brescianini

Dirigente Tecnica - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

II CICLO

**Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione
per l'anno scolastico 2022/2023**

OM n. 45 del 9 marzo 2023

**Esame conclusivo del II CICLO
di istruzione a.s. 2022/2023:**

candidati con disabilità

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con disabilità (1/5)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

- Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, **se con valore equipollente o non equipollente**, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).
- Le prove d'esame, **ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
- Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, è rilasciato **l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con disabilità (2/5)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

- Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.
- La commissione può assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con disabilità (3/5)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

- I **testi della prima e della seconda prova scritta** sono trasmessi dal Ministero anche in **codice Braille**, ove vi siano scuole che le richiedano per **candidati non vedenti**. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i **candidati ipovedenti**, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su **apposita funzione SIDI** tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con disabilità (4/5)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

- Per le prove scritte per **candidati ricoverati e/o presso case di reclusione**, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'USR di riferimento, un **apposito Plico cartaceo** che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.

- Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 22, comma 3 (Colloqui), predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	0.50-1
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	1.50-2.50
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	3-3.50
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	4-4.50
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	5
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	0.50-1
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	1.50-2.50
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	3-3.50
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	4-4.50
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	5

- Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	0.50-1
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	1.50-2.50
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	3-3.50
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	4-4.50
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	5
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	0.50
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	1
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	1.50
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	2
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	2.50
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	0.50
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	1
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	1.50
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	2
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	2.50

Punteggio totale della prova

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con disabilità (5/5)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

- Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti**, o che **non partecipano agli esami** o che **non sostengono una o più prove**, è rilasciato l'**attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017
- Il riferimento all'effettuazione delle **prove d'esame non equipollenti** è indicato solo **nell'attestazione** e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

**Esame conclusivo del II CICLO di
istruzione a.s. 2022/2023:**

**candidati con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)**

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (1/3)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

- **Nello svolgimento delle prove d'esame**, i candidati con DSA **possono utilizzare**, ove necessario, **gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
- **Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato** alle condizioni di cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
- **Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale** di cui all'allegato A.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (2/3)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

- I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un **percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, **in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
- Per detti candidati, **il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione** e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (3/3)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

- Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un **percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.
- **La commissione**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, **stabilisce modalità e contenuti della prova orale**, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggiamento delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.
- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

**Esame conclusivo del II CICLO di
istruzione a.s. 2022/2023:**

candidati con altri bisogni educativi

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati con altri bisogni educativi speciali

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

Per le situazioni di studenti con **altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'**eventuale piano didattico personalizzato**. Per tali studenti non è prevista **alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è **assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame** senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma **conseguono il diploma** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

**Esame conclusivo del II CICLO di
istruzione a.s. 2022/2023:**

**candidati candidati ricoverati in
luoghi di cura**

Valutazione ed Esami di Stato

Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare

Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare - D.M. 461 del 6 giugno 2019

5.1 Il Servizio scolastico ospedaliero è assicurato alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati nelle strutture ospedaliere con sezione di scuola ospedaliera, al fine di **garantire il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia**. Detto servizio è svolto nel rispetto delle esigenze di cura e dei temi di svolgimento delle terapie e delle prestazioni diagnostiche ed assistenziali. L'attività didattica svolta è riconosciuta dalla scuola di appartenenza ed è valida a tutti gli effetti.

L'alunna e l'alunno ospedalizzati sono **presi in carico dalla sezione ospedaliera**, che opera in **sintonia e raccordo con la scuola di appartenenza**. È la sezione ospedaliera che opera interventi didattici sull'alunna e sull'alunno, in coerenza e continuità con la programmazione della sua classe.

Valutazione ed Esami di Stato

Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare

Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare - D.M. 461 del 6 giugno 2019

Il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi, effettua prove di verifica e cura gli adempimenti relativi alla valutazione. La documentazione del percorso scolastico ospedaliero è di competenza della scuola ospedaliera, che la trasmette al consiglio di classe di appartenenza, all'atto delle dimissioni dell'alunno dall'ospedale e del suo rientro a casa, o, nel caso di mancata dimissione, al momento delle valutazioni periodiche e finali. Da tale momento, l'alunna e l'alunno tornano in carico alla scuola di appartenenza.

Nel caso di degenze lunghe, superiori ai 15 giorni, la scuola di provenienza e la scuola ospedaliera predispongono un piano concordato, che delinei un percorso di apprendimento e dei criteri condivisi di valutazione dello stesso.

Valutazione ed Esami di Stato

Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare

La collaborazione fra scuola operante in ospedale o in luogo di cura e la scuola di appartenenza dell'alunno o dello studente è fondamentale nelle **fasi di valutazione ed esame**. Infatti, la valutazione, ai sensi del **decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62**, è di competenza diversa a seconda della durata della frequenza scolastica in ambito ospedaliero o in classe.

1. Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017, per “(...) le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per **periodi temporalmente rilevanti**, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della valutazione periodica e finale”.

Valutazione ed Esami di Stato

Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare

2. Nel caso, invece, in cui la durata della frequenza nell'anno scolastico sia **prevalente nelle sezioni ospedaliere**, saranno gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla valutazione ed effettueranno lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali elementi di valutazione di cui è in possesso.

3. Qualora, infine, lo studente sia **ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi**, potrà svolgere l'esame secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, n. 741, per il primo ciclo di istruzione, e secondo le modalità indicate nell'ordinanza del MIUR di cui all'art. 12, co. 4 del D.lgs. n. 62/2017, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati ricoverati in luoghi di cura (1/4)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Articolo 3 - comma 4

Per i candidati che hanno frequentato, per **periodi temporalmente rilevanti**, corsi di istruzione funzionanti in **ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame**, nonché per gli **studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo** alle quali sono sottoposti:

a. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una **durata pari o inferiore**, con riferimento al numero dei giorni, **rispetto a quella nella classe di appartenenza**, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi **trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza** in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. **Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;**

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati ricoverati in luoghi di cura (2/4)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Articolo 3 - comma 4

b. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in **ospedali o in luoghi di cura**, abbia una **durata prevalente**, con riferimento al numero dei giorni, **rispetto a quella nella classe di appartenenza**, i **docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione**, previa **intesa con l'istituzione scolastica**, la quale fornisce gli **elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza**. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati ricoverati in luoghi di cura (3/4)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Articolo 8 - Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di **effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame**, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione.

In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione a.s. 2022/2023: candidati ricoverati in luoghi di cura (4/4)

Ordinanza Esami di stato nel II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 45

Articolo 12 - Commissioni d'esame Comma 4

Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una **durata prevalente**, con riferimento al numero dei giorni, **rispetto a quella nella classe di appartenenza**, sono costituite commissioni formate,

- per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, **prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale** che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni;
- per la componente esterna, sono costituite commissioni **formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente**, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione

Sentenze di rilievo (1/2)

□ A favore del ricorrente/studente DSA:

T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 5563/2020

Il giudice amministrativo ha reputato illegittima la bocciatura alla maturità di un alunno dislessico a causa dell'**inadeguatezza delle misure adottate dalla Commissione**, non emergendo dai verbali relativi alle prove e al relativo scrutinio alcun indizio che lasciasse trasparire l'effettiva adozione di misure idonee a colmare il gap espressivo del ragazzo.

Viene pertanto disposta la **ripetizione dell'esame** a cura di Commissione in diversa composizione, oltre al risarcimento delle spese che la famiglia ha dovuto sostenere per la ripetizione dell'anno scolastico, del "danno psichico" qualora l'ingiusta bocciatura abbia determinato conseguenze interiori per lo studente (se comprovate da parere medico) e alle perdute chance occupazionali, se dimostrate.

Esame conclusivo del II CICLO di istruzione

Sentenze di rilievo (2/2)

□ A favore del resistente/istituzione scolastica:

T.A.R. Reggio Calabria (Calabria) sez. I, sentenza n. 688/2018

Il giudice amministrativo ha reputato **legittima la mancata applicazione, da parte della Commissione esaminatrice, di griglie di valutazione personalizzate** per uno studente affetto da DSA, attenendosi questa, piuttosto, alla metodologia valutativa indicata dal Consiglio di Classe (adattamento delle griglie di uso generalizzato alle esigenze dello studente), ciò che ha consentito, altresì, di valutare più che favorevolmente le prove d'esame sostenute dal ricorrente.

Secondo il collegio giudicante l'Istituto scolastico aveva provveduto annualmente a redigere i Piani Didattici Personalizzati (PDP) per lo studente, senza mai prevedere misure c.d. « dispensative », ma soltanto misure « compensative » e « tempi aggiuntivi » di esecuzione delle prove e senza che sugli stessi fosse mai stato sollevato alcun rilievo da parte dei genitori. Quanto alla specifica metodologia valutativa adottata per l'esame di Stato ex art. 6 d.m. 5669/2011, emerge che il documento all'uopo elaborato dal Consiglio di Classe non abbia previsto alcuna « griglia personalizzata », bensì esclusivamente l'adattamento delle griglie di uso generalizzato alle esigenze dello studente affetto da DSA. Legittimamente, quindi, la Commissione d'esame di maturità non ha fatto applicazione di griglie di valutazione personalizzate, attenendosi alla metodologia valutativa indicata dal Consiglio di Classe.



Esami di Stato

Grazie per l'attenzione
